

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1022

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 25 ottobre 1972

Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il fondo comune previsto dall'articolo 8 della legge n. 281, ha trasferito dallo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura alle Regioni somme talmente esigue da risultare appena sufficienti al funzionamento degli uffici e degli enti trasferiti.

In complesso la Regione Marche ha avuto meno di 2.000 milioni dei quali 1.200 milioni sono assorbiti dalle spese di personale o di funzionamento degli uffici (compreso l'Ente di sviluppo) e circa 700 milioni assorbiti dalle spese ordinarie già impegnate e diluite in oltre 30 capitoli di spesa.

Si è quindi nell'impossibilità non solo di iniziare un discorso di programmazione generale regionale, inserita nel piano economico nazionale, ma anche di soddisfare le numerose domande di contributi per opere di miglioramento fondiario (case, stalle, impianti irrigui) da tempo giacenti presso gli uffici periferici e in attesa di finanziamento sulla base della vecchia legge.

Sono infatti esauriti, con il 31 dicembre 1971, i fondi stanziati per i cosiddetti « Piani verdi » I e II e i « decreti » di rifinanziamento degli stessi e sono di fatto quasi esauriti anche i fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia.

D'altro canto nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione il fondo istituito per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge n. 281, ammonta, per il 1972, a sole lire 20 miliardi ed è ormai scontato che per il corrente anno non possa essere incrementato da altro finanziamento connesso con la legge di approvazione del piano economico nazionale. Questa situazione di carenza di finanziamenti per l'agricoltura non era sfuggita all'attenzione del Parlamento; vi erano infatti giacenti al momento dello scioglimento delle Camere, diverse proposte di legge che avrebbero consentito, se approvate, di incrementare il fondo comune di cui all'articolo 8.

Le Regioni si sono trovate concordi nell'assumere una iniziativa, ai termini dell'articolo 121 della Costituzione, per far sì che venisse assicurato un sia pur minimo finanziamento per far fronte all'adempimento delle normali funzioni trasferite in materia di agricoltura e per poter iniziare, nel quadro della programmazione, gli interventi pluriennali in agricoltura.

Il Consiglio riafferma che i fondi di cui alla presente legge dovranno essere impiegati per interventi programmati e finalizzati a realizza-

re obiettivi di sviluppo zonale permettendo all'agricoltura marchigiana di contribuire allo sviluppo globale dell'intera economia regionale, pur senza disconoscere l'urgenza di provvedere al finanziamento degli interventi richiesti dai coltivatori per migliorare le condizioni di produttività e di abitabilità delle aziende agricole sulla base delle domande presentate.

In questo quadro di precisa puntualizzazione di alcuni obiettivi prioritari di intervento (riforme delle strutture, superamento della mezzadria, promozione della cooperazione, sviluppo e valorizzazione delle aree agricole montane) il Consiglio sottopone all'attenzione del Parlamento la seguente proposta di legge della Repubblica ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

Con l'articolo 1 si provvede a integrare il fondo istituito dall'articolo 8 della più volte citata legge n. 281, per gli esercizi dal 1972 al 1976, per la somma di lire 300 miliardi annui determinati facendo riferimento alle somme erogate sulla base della legge 4 agosto 1971, n. 592, in particolare il terzo comma dell'articolo fissa i criteri per la ripartizione del con-

tributo: per gli anni dal 1972 al 1976 si fa riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo che la proporzione anziché su tutta la popolazione residente nella regione vada fatta sulla popolazione attiva del settore agricolo.

Ciò comporta una notevole modificazione dei parametri stabiliti dalla legge a favore di quelle regioni che, come la nostra, hanno ancora una notevole parte di popolazione attiva dedicata all'agricoltura (stando al censimento del 1971, la popolazione attiva in tale settore, nelle Marche, era di 129.807 unità, pari a circa il 31 per cento del totale).

Con l'articolo 2 si dispone il finanziamento, secondo il criterio in atto in materia da numerosi esercizi, attraverso l'autorizzazione per il Ministero del tesoro a contrarre mutui e a emettere buoni del tesoro o speciali certificati di credito.

L'articolo 3 infine, autorizza il Ministero del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti alla proposta di legge dal 1972 al 1976.

Si confida quindi in una rapida approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato, per gli esercizi dal 1972 al 1976 dalla somma di lire 300 miliardi, che sarà destinata dalle regioni all'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, giusta l'articolo 17 della citata legge.

La maggiore somma di cui al comma precedente è ripartita tra le regioni a statuto ordinario e statuto speciale nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, di cui alla lettera a) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva al settore agricolo in ciascuna regione.

ART. 2.

All'onere recato dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie che il Mi-

nistro del tesoro è autorizzato a effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 20 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo per l'anno finanziario 1972, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.